

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale il _____ n° pubblicazione _____
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 31.07.2020)

Sig. Maurizio Pelosi



COMUNE DI CAPITIGNANO

PROVINCIA L'AQUILA

C.A.P. 67014

Tel. - 0862/905463 - Fax - 0862/905158

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001

N. 5	del	16/09/2020
------	-----	------------



Prot. 5383 del 16.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che in data 20.03.2019 è stata adottata dall'allora Responsabile del Servizio Tecnico l'ordinanza n. 3 recante "Ordinanza di demolizione di opere senza le necessarie autorizzazioni/concessioni, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente presso l'immobile identificato catastalmente al fg. 15 part. 117 sub. 2 sito a Capitignano Via Masciovecchio. Ditta De Angelis Massimo (C.F. DNGMSM66D21B658L) in qualità di proprietario".
- che il sig. DE ANGELIS MASSIMO nato a Capitignano (Aq) il 22/04/1966 residente a Capitignano (AQ) in via Roma n. 86 C.F. DNGMSM66D21B658L, in qualità di proprietario dell'immobile in parola sito in via Masciovecchio n. 79 distinto in mappa al fg. 15 n. 117 sub. 2, ha provveduto, in esecuzione dell'ordinanza di cui al precedente periodo, a demolire parte delle opere eseguite abusivamente;
- che con propria determinazione n. 177 del 14/09/2020 si è provveduto, tra le altre cose, alla cosiddetta "fiscalizzazione" ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino, per parte delle opere realizzate in parziale difformità dal Permesso di Costruire rilasciato (all'epoca Concessione di Costruzione n.34 del 14/04/1978);
- che il provvedimento di "fiscalizzazione" dell'illecito non equivale ad una sanatoria e, quindi, ad una regolarizzazione dell'abuso, non producendo, in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 45 del D.P.R. 380/2001, ma è il risultato dell'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della sanzione ripristinatoria.
- **Vista** la documentazione pervenuta in data 09.10.2019, acquisita al prot. n. 4622, e successive integrazioni, presentata dal Sig. **De Angelis Massimo**, nato a Capitignano (AQ) il 21.04.1966, e residente in Capitignano (AQ) in Via Roma n° 86, C.F. DNGMSM66D21B658L, in qualità di proprietario del fabbricato destinato ad uso "RESIDENZIALE" sito nel Comune di Capitignano, Via Masciovecchio n. 79, e censito al catasto fabbricati al fg. 15 map. 117 sub. 2, con la quale è stato richiesto il rilascio del **PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001** per le seguenti opere edilizie realizzate senza il preventivo titolo abilitativo: "progetto per la richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e per l'applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001".

Il sottoscritto _____, dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale del presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHLARANTE (firma leggibile)

PROGETTO	Progetto per la richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.
PROGETTISTA E DD.LL.	Geom. Valerio Ponzi, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di L'Aquila al n° 2193;
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE	Via Masciovecchio n.79, Capitignano (AQ)
ESTREMICATASTALI	Foglio n° 15, map. n° 117 - sub. 2

Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge e di regolamento, per ottenere il richiesto permesso di costruire;

Accertata la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto acquisito al protocollo comunale al n. 4622 del 09.10.2020 e successive integrazioni.

Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

Vista la Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore;

Visti gli strumenti urbanistici comunali – sia generale che attuativi – vigenti, nonché i regolamenti comunali di edilizia, di sanità ed igiene, di polizia;

Viste le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di tutela dall'inquinamento, di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” nel testo vigente;

Visto il D. L.gs. 18 agosto 2002, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” nel testo vigente;

Vista la ricevuta di pagamento dell'oblazione pari ad € 516,00 e ritenuta l'oblazione stessa congrua.

Ritenuto assentibile il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

Tutto ciò premesso e considerato

fatti salvi i diritti di terzi

RILASCIA

al Sig. De Angelis Massimo, nato a Capitignano (AQ) il 21.04.1966, e residente in Capitignano (AQ) in Via Roma n° 86, C.F. DNGMSM66D21B658L, in qualità di proprietario del fabbricato destinato ad uso “RESIDENZIALE” sito nel Comune di Capitignano, Via Masciovecchio n. 79, e censito al catasto fabbricati al fg. 15 map. 117 sub. 2, il **PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001** per le seguenti opere edilizie realizzate senza il preventivo titolo abilitativo:

PROGETTO	Progetto per la richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01
PROGETTISTA E DD.LL.	Geom. Valerio Ponzi, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di L'Aquila al n° 2193;
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE	Via Masciovecchio n.79, Capitignano (AQ)
ESTREMICATASTALI	Foglio n° 15, map. n° 117 - sub. 2

in conformità al progetto acquisito in data 09.10.2019 al n. 4622 del protocollo comunale e successiva integrazione acquisita al protocollo comunale al n. 4540 del 05.08.2020, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (Prot. n. 4622 del 09.10.2019);
- Elaborato _DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Prot. n. 4622 del 09.10.2019);
- Elaborato _DICHIARAZIONE ART. 20 D.P.R. 380/2001 (Prot. n. 4622 del 09.10.2019);
- Elaborato_ RIFIUTI DA C & D
- Elaborato _INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE, STATO DI FATTO: piante, prospetti, sezione – STATO DI PROGETTO: piante, prospetti, sezione (Prot. n. 4622 del 09.10.2019);
- Elaborato _RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA(Prot. n. 4622 del 09.10.2019);

AVVERTE

- che il presente Permesso di Costruire in sanatoria non equivale ad una sanatoria e, quindi, ad una regolarizzazione degli abusi per i quali con propria determinazione, n. 177 del 14/09/2020, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, si è provveduto, tra le altre cose, alla cosiddetta “fiscalizzazione” ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino.

- che il presente titolo edilizio viene rilasciato per i soli lavori riportati nel progetto acquisito in data 09.10.2019 al n. 4622 del protocollo comunale, e successiva integrazione acquisita al protocollo comunale al n. 4540 del 05.08.2020, fermo restando il fatto che per ogni ulteriore opere da eseguire sul manufatto oggetto del presente permesso, dovrà essere richiesto apposito ulteriore titolo abilitativo.

- che il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità dipendente dal presente permesso di costruire in sanatoria che viene rilasciato senza alcun pregiudizio di eventuali diritti o ragioni di terzi.

- che il presente provvedimento lascia impregiudicata ogni azione repressiva o di altro genere relativa ad eventuali abusi edilizi non sanati, eventualmente connessi o non connessi con i lavori di cui al presente permesso di costruire in sanatoria.

DISPONE

- di notificare il presente provvedimento al Sig. **De Angelis Massimo**, nato a Capitignano (AQ) il 21.04.1966, e residente in Capitignano (AQ) in Via Roma n° 86, C.F. DNGMSM66D21B658L, in qualità di proprietario del fabbricato destinato ad uso “RESIDENZIALE” sito nel Comune di Capitignano, Via Masciovecchio n. 79 e censito al catasto fabbricati al fg. 15 map. 117 sub. 2, che provvederà ad apporre sul frontespizio del presente provvedimento marca da bollo da € 16,00.

Capitignano, 16.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 31.07.2020)
Sig. Maurizio Pelosi

- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
Maurizio Pelosi

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 15-09-2020
pubblicazione n. 494
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-09-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 15-09-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 177

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 57 del 14-09-2020

OGGETTO: Sanzione per fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino, per le opere realizzate abusivamente dal sig. DE ANGELIS MASSIMO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che in data 20.03.2019 è stata adottata dall'allora Responsabile del Servizio Tecnico l'ordinanza n. 3 recante "Ordinanza di demolizione di opere senza le necessarie autorizzazioni/concessioni, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente presso l'immobile identificato catastalmente al fg. 15 part. 117 sub. 2 sito a Capitignano Via Masciovecchio. Ditta De Angelis Massimo (C.F. DNGMSM66D21B658L) in qualità di proprietario".
- che il sig. DE ANGELIS MASSIMO nato a Capitignano (AQ) il 22/04/1966 residente a Capitignano (AQ) in via Roma n. 86 C.F. DNGMSM66D21B658L, in qualità di proprietario dell'immobile in parola sito in via Masciovecchio n. 79 distinto in mappa al fg. 15 n. 117 sub. 2, ha provveduto, in esecuzione dell'ordinanza di cui al precedente periodo, a demolire parte delle opere eseguite abusivamente;
- che il predetto DE ANGELIS MASSIMO ha presentato in data 09.10.2019, acquisita al protocollo comunale al n. 4622, l'istanza per l'applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 per il "progetto per la richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 e per l'applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001", integrata con un elaborato planimetrico acquisito al protocollo comunale al n. 4540 del 05/08/2020.

CONSIDERATO che la cosiddetta richiesta di "fiscalizzazione" è stata presentata dal Sig DE ANGELIS MASSIMO in quanto trattasi di opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Capitignano, all'epoca Concessione di costruzione, n. 34 del 14/04/1978.

VISTO il comma 1, 2 e 2-bis dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 che testualmente, nel testo in vigore, recita:

“1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di di inizio attività.”

DATO ATTO che il Geom. VALERIO PONZI, professionista abilitato con iscrizione all'Albo dei Geometri di L'Aquila al n. 2193, ha presentato la “Relazione Tecnica Integrativa” acquisita al prot. comunale n. 4622 del 09/10/2019 atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per poter ricorrere all'applicazione dell'art. art. 34, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

DATO ATTO che, nel caso di specie, la demolizione delle opere abusive eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire comporterebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità.

PRESO ATTO che il sig. DE ANGELIS MASSIMO ha presentato la ricevuta di pagamento per la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27/07/1978 n. 392 acquisita al prot. comunale n. 3478 in data 20/06/2020.

RITENUTO congruo l'importo versato dal Sig. DE ANGELIS MASSIMO a titolo di sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27/07/1978 n. 392, pari ad euro 546,42.

EVIDENIZATO di dover precisare che:

- tale provvedimento, di c.d. “fiscalizzazione” dell'illecito, non equivale ad una sanatoria, non producendo in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 45 DPR 380/2001 e dall'art. 38 L. 47/85 e s.m.i., ma solo l'impossibilità, sul piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino (o all'acquisizione al patrimonio comunale), così come normalmente è previsto dall'art. 31 DPR 380/2001, per i casi di assenza di concessione ovvero difformità, totale o essenziale, rispetto alla stessa, e dal primo comma dello stesso art. 34, per i casi di difformità parziali tecnicamente eliminabili;
- non si tratta di una regolarizzazione dell'illecito, bensì della presa d'atto da parte della Pubblica Amministrazione dell'impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dallo stesso derivate, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite; il che non equivale a conferire una patente di liceità a dette opere, né, soprattutto, ad autorizzarne il completamento, considerato che

le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione della conservazione di quelle legittimamente realizzate;

- l'ordinamento giuridico vigente tollera le conseguenze dell'illecito già realizzato solo a causa dell'inscindibilità, sotto il profilo statico, delle opere difformi dalle rimanenti parti dell'immobile, ma non certo riconosce la definitiva inseribilità, a tutti gli effetti, di quanto illegittimamente realizzato nel contesto urbanistico.

RITENUTO, nel caso di specie poter provvedere alla cosiddetta “fiscalizzazione” ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino per le opere realizzate abusivamente.

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020

DETERMINA

1. **Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
2. **Di provvedere** alla cosiddetta “fiscalizzazione” ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in luogo della rimessa in ripristino, per le opere realizzate abusivamente dal sig. DE ANGELIS MASSIMO nato a Capitignano (Aq) il 22/04/1966, residente a Capitignano (AQ) in via Roma n. 86 C.F. DNGMSM66D21B658L, sull'immobile sito a Capitignano (AQ) in via Masciovecchio n. 79 distinto in mappa al fg. 15 n. 117 sub. 2.
3. **Di ritenere** congruo l'importo versato dal Sig. DE ANGELIS MASSIMO (prot. comunale n. 3478 del 20/06/2020) a titolo di sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27/07/1978 n. 392, PARI AD EURO 546,42.
4. **Di dare atto** che le opere per le quali si ritiene applicabile e si applica, ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001, la cosiddetta “fiscalizzazione” sono **tutte e sole** quelle riportate nell'elaborato planimetrico che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, acquisito al protocollo comunale n. 4540 del 05/08/2020, indicate con il colore rosso.
5. **Di dare atto**, altresì, che:
 - il presente provvedimento di “fiscalizzazione” dell'illecito non equivale ad una sanatoria e, quindi, ad una regolarizzazione dell'abuso, non producendo, in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 45 del D.P.R. 380/2001, ma è il risultato dell'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della sanzione ripristinatoria.